



# I NUOVI PRINCIPI CONTABILI PER ETS INTRODOTTI DALL'OIC35

27/04/2022 – L'entrata in vigore dei nuovi schemi di bilancio ed il termine  
di relativo deposito sul RUNTS

Francesca Colecchia

## Chi è interessato agli schemi ministeriali?

---

Gli ETS diversi da quelli che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale in quanto, in questo caso, obbligati a:

- tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile;
- redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435 ter del codice civile.

## La strutturazione dei bilanci

---

Gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla **relazione di missione** che:

- 1) fornisce informazioni generali sulle caratteristiche operative dell'ente e sulle attività sviluppate nell'esercizio,
- 2) illustra le poste di bilancio e l'andamento economico e finanziario dell'ente e
- 3) descrive le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- 4) motivare le scelte in sede di riclassificazione.

Il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, a cui allegare una annotazione in cui:

- 1) fornire informazioni generali sulle caratteristiche dell'ente e sulle attività svolte;
- 2) evidenziare aspetti quali la secondarietà delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente esercitate,
- 3) indicare la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del rapporto uno a otto,
- 4) motivare le scelte in sede di riclassificazione.



## Da quando devono essere adottati gli schemi dagli ETS in trasmigrazione?

---

Per gli ETS in trasmigrazione (APS/ODV):

- a) se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, dal bilancio dell'esercizio 2021;
- b) se l'esercizio sociale inizia in data successiva al 18 aprile, a partire dal bilancio dell'esercizio 2020/2021

questo perché la pubblicazione del D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 è avvenuta il 18 aprile 2020.



## Perché si applicano i nuovi schemi anche alle ONLUS?

---

Perché gli schemi si applicano, in via transitoria, agli enti che, secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 3 del Codice, soddisfano il requisito della qualificazione quali enti del Terzo settore attraverso l'iscrizione ad uno dei registri preesistenti: *«Il requisito dell'iscrizione al Runts previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore». Tali registri sono espressamente elencati al comma 2 dello stesso articolo: si tratta dei “registri Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale. Ne consegue, in coerenza con il criterio interpretativo già esposto nella nota n. 11029 del 3 agosto 2021, in tema di bilancio sociale, che la percettività delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Codice si impone anche nei riguardi delle ONLUS».*

Nota ministeriale n. 19740 del 29.12.2021



## Da quando i nuovi ETS devono adottare gli schemi ministeriali?

---

- Successivamente all'iscrizione nel RUNTS;
- se l'iscrizione viene conseguita nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario (coincidente con l'ultimo trimestre dell'anno solare, nel caso in cui l'esercizio finanziario si identifichi con l'anno solare) è possibile non adottare lo schema ministeriale con riferimento a tale periodo.

N.B. Gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi all'atto di iscrizione devono depositare l'ultimo o gli ultimi due bilanci: tali bilanci non devono, ma possono, essere depositati nel rispetto del modello di bilancio di cui al D.M. n. 39/2020.



## Entro quando approvare il bilancio?

---

- ❑ ONLUS: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale (ex art. 20bis DPR 600/1973);
- ❑ generalità degli ETS:
  - a) scadenza indicata in statuto, o, in assenza
  - b) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale estensibile ad un massimo di 180 giorni *«quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione»*, applicando, in via analogica, l'art. 2164 del cod. civile. Tra le particolari esigenze che giustificano il rinvio di 180 giorni si annovera la circostanza che la società sia stata oggetto di interventi di riorganizzazione aziendale che abbiano interessato anche la struttura amministrativa e contabile, situazione che gli enti in trasmigrazione e gli enti neo iscritti nel RUNTS stanno verosimilmente affrontando.

Non è stata prevista una proroga con *causale COVID* come l'anno scorso.



## Entro quando depositare il bilancio?

- per gli enti che si sono iscritti nel RUNTS: 30/06/2022;
- per gli enti in trasmigrazione (APS/ODV iscritte nei previgenti registri): entro 90 giorni dalla iscrizione nel RUNTS. [N.B. Qualora il competente ufficio del RUNTS dovesse rilevare il mancato deposito, potrà assegnare un termine perentorio entro cui l'ETS deve procedere al deposito, pena la cancellazione dal RUNTS];
- per le ONLUS: qualora il bilancio 2021 non rientri tra quelli allegati alla domanda di iscrizione presentata entro il corrente anno (nel qual caso la pubblicazione sarà effettuata direttamente dall'ufficio) il deposito dello stesso potrà essere effettuato a cura dell'ente entro 90 giorni dall'iscrizione.

Nota ministeriale n. 5941 del 5.4.2022



## I riferimenti normativi e di prassi a cui si rinvia

---

- Art. 13 del DLgs 117/2017
- D.M. n. 39 del 5 marzo 2020
- Nota Ministero del Lavoro n. 19740 del 29.12.2021
- Nota Ministero del Lavoro n. 5941 del 5.4.2022